



COMUNE DI MISTERBIANCO
(Provincia di Catania)

STATUTO
DELLA CONSULTA GIOVANILE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 22/01/2015

NORME ISTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO

FONTI NORMATIVE

Il presente Statuto modifica il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta Cittadina dei giovani, approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del 7/4/1994.

Le disposizioni contenute in esso trovano il loro fondamento giuridico nella legge n° 267/2000, T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, e negli artt. 79 e 80 dello Statuto Comunale, allo scopo di valorizzare e sostenere le libere forme associative e l'organizzazione delle politiche giovanili.

Art. 1

Costituzione e finalità

1. Il Comune di Misterbianco riconosce nei giovani una delle risorse fondamentali della comunità locale ed intende perciò promuovere la loro crescita culturale e sociale nonché la loro partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Per la concreta attuazione di tali intendimenti il Comune di Misterbianco istituisce e riconosce la Consulta Giovanile quale organismo rappresentativo della comunità giovanile con ruolo propositivo e consultivo dell'A. C. in materia di politiche giovanili.
3. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in collaborazione con i giovani eletti nelle istituzioni e si avvale del supporto tecnico ed operativo dell'Assessorato alle Politiche Giovanili o dell'Assessorato di riferimento affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi interessati.

Art. 2

Compiti della Consulta Giovanile

Allo scopo di realizzare le proprie finalità, la Consulta Giovanile attraverso i propri organi:

1. elabora proposte e progetti rivolti ai giovani e alle politiche giovanili, attraverso la collaborazione delle strutture amministrative comunali competenti e con il pieno coinvolgimento dei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo), mirando ad obiettivi socialmente sostenibili e promuovendo la creazione di spazi idonei;
2. promuove dibattiti, ricerche ed iniziative su tematiche di interesse della popolazione giovanile;
3. favorisce il confronto di idee fra giovani di diversa età e l'integrazione dei giovani di culture diverse;
4. esprime pareri non vincolanti, sugli atti di programmazione dell'Amministrazione Comunale riguardanti i giovani;

Art. 3

Organi della Consulta Giovanile

1. Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:
 - l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
 - il Consiglio Direttivo quale organo esecutivo;
 - il Presidente della Consulta.

Art. 4

L'Assemblea della Consulta Giovanile:

1. Possono aderire alla Consulta i giovani che abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 28 anni compiuti, residenti a Misterbianco, e appartenenti ad organizzazioni formali e/o informali che abbiano la sede nel territorio di Misterbianco e che nell'ultimo anno abbiano attuato iniziative a favore dei giovani;
2. L'adesione è subordinata alla presentazione di una formale istanza all'Ufficio Affari Sociali del Comune, su apposito modello disponibile anche sul sito istituzionale dell'Ente;
3. L'istanza va corredata da una relazione descrittiva inerente l'attività svolta dall'organizzazione, nell'ultimo anno;
4. Hanno titolo a partecipare all'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani:
Un rappresentante delegato da ciascuna delle organizzazioni studentesche, culturali, sportive, di volontariato, politiche, sindacali e di protezione civile, regolarmente costituite, presenti sul territorio di Misterbianco e/o da gruppi informali composti da almeno 10 giovani;
5. Ogni organizzazione deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente;
6. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire agli Uffici del IX Settore – Affari Sociali”;
7. La nomina dei componenti dell'Assemblea avviene con atto della Giunta Municipale, sulla base delle richieste pervenute valutate positivamente da una Commissione appositamente costituita e composta da:
 - Responsabile del IX Settore – Affari Sociali;
 - Responsabile del servizio “Minori e giovani”;
 - Istruttore Amministrativo in forza al Settore;
8. La composizione dell'Assemblea sarà aggiornata annualmente sulla base di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo;
9. Sono membri di diritto dell'Assemblea, con diritto di intervento ma senza diritto di voto:
 - il Sindaco;
 - l'Assessore Comunale alle Politiche giovanili;
 - 2 Consiglieri Comunali, uno indicato dalla maggioranza e uno dalla minoranza consiliare;
 - Il Dirigente Comunale del competente Settore;
10. Tutti i componenti della Consulta non possono avere superato il 29° anno di età;

11. Si decade dalla qualità di membro dell'Assemblea in caso di tre assenze consecutive non giustificate.
12. La carica di componente della Consulta è a titolo gratuito ed è incompatibile con qualsiasi carica politico-istituzionale;

Art. 5

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a. eleggere al suo interno il Presidente;
 - b. eleggere al suo interno il Consiglio Direttivo;
 - c. fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 ed affidarne la traduzione operativa al Consiglio Direttivo;
 - d. ratificare l'operato del Consiglio Direttivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati.
2. E' facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di Commissioni di Lavoro, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 6

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce:
 - su iniziativa del Presidente;
 - su richiesta di 1/3 dei suoi membri;
 - su richiesta degli organi dell'Amministrazione Comunale;
 - su determinazione della maggioranza del Consiglio Direttivo;
2. La convocazione scritta ai componenti l'Assemblea deve pervenire con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa e deve contenere la data e l'ora di convocazione e l'elenco degli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso deve essere pubblicato sul sito Web del Comune. E' fatta salva eventuale diversa regolamentazione decisa dall'Assemblea stessa.
3. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso con 24 ore di anticipo.
4. E' facoltà dell'Assemblea di avvalersi di una o più figure professionali a titolo gratuito con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Art. 7

Validità sedute e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei componenti presenti.

2. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
3. Non è ammesso il voto per delega.
4. Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani non sono pubbliche.
5. Di ogni assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, copia del quale sarà depositato presso l'Ufficio Comunale competente.
6. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto per formulare proposte di modifica del presente Statuto ai sensi dell'art 16.
7. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto per il varo e/o la modifica di eventuali regolamenti interni ai sensi dell'art. 18.

Art. 8

Durata in carica dell'Assemblea

1. L'Assemblea rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale.

Art. 9

Il Presidente

1. E' eletto dall'Assemblea al suo interno, con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, a scrutinio segreto.
2. Ha funzioni di rappresentanza della Consulta, in particolare nelle sedute del Consiglio Comunale e in quelle della Giunta, ove invitato.
3. Compiti del Presidente sono:
 - convocare e presiedere l'Assemblea;
 - convocare e presiedere l'Esecutivo;
 - nominare nella prima seduta, fra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente ed il Segretario.
4. In caso di assenza, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.
5. Tutti coloro che vogliono candidarsi alla carica di presidente devono presentare entro la stessa seduta dell'Assemblea indetta per le elezioni, la loro candidatura.
6. L'Ufficio di Presidenza dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

1. Viene eletto dall'Assemblea al suo interno;
2. E' presieduto dal Presidente della Consulta;
3. E' composto da sette membri;
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate le figure istituzionali del Comune: Sindaco, Assessori, Consiglieri e rappresentanti dei gruppi consiliari.

5. I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti dall'Assemblea, la quale procederà nella seduta successiva alla loro sostituzione.
6. Oltre alle motivazioni di cui al comma precedente, si considera decaduto il componente che perda uno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 e 2 del presente Statuto o incorra in sanzioni amministrative o penali, previste dalle norme vigenti in materia di eleggibilità nelle cariche istituzionali;
7. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un componente si provvede alla sua sostituzione con il rappresentante supplente.
8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi, su convocazione del Presidente.

Art. 11

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
 - proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla realizzazione degli scopi prefissati;
 - eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - svolgere una funzione di tramite e collegamento tra Consiglio Comunale, Amministrazione Comunale e Consulta Giovanile;
 - proporre l'eventuale costituzione nell'Assemblea di commissioni di lavoro che a loro volta eleggono al loro interno un coordinatore non necessariamente appartenente all'Esecutivo;
 - attribuire a ciascun membro del Consiglio Direttivo la responsabilità di un determinato settore di attività.

Art. 12

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:
 - di propria iniziativa;
 - su richiesta di 1/3 dei componenti;
 - su richiesta del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche giovanili.
2. In caso di indisponibilità a partecipare, il componente del Consiglio Direttivo giustificherà la propria assenza al Presidente del Consiglio stesso.

Art. 13

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le sedute sono valide se è presente il Presidente od il Vicepresidente e la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

Art.14

Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario debbono essere comunicate dall'interessato all'Assemblea riunita per la ratifica delle dimissioni, non oltre 10 giorni prima della data di convocazione.
2. Nella stessa seduta si procederà a nuove elezioni.

Art.15

Commissioni di lavoro

1. All'interno della Consulta possono essere costituite Commissioni di lavoro composte da tre o più membri appositamente nominate dall'Assemblea. Hanno il compito di sviluppare progetti ed iniziative su temi specifici.
2. Le Commissioni possono trasmettere proposte al Presidente, che di regola può intervenire nel lavoro delle Commissioni.

Art.16

Forum giovanile

1. La Consulta, di concerto con l'Amministrazione Comunale, indice sedute aperte denominate Forum giovanili, cui possono partecipare tutti i giovani residenti nel Comune.
2. Il Forum sarà indetto almeno una volta l'anno.
3. Proposte e richieste di interventi avanzate dai singoli giovani dovranno essere comunicate almeno tre giorni prima al Presidente della Consulta giovanile per una ordinata programmazione dei lavori del Forum.
4. Eventuali proposte e richieste di interventi pervenute nel corso dei lavori, potranno essere accolte e aggiunte in ordine cronologico al calendario degli interventi preordinati.
5. I Forum potranno essere indetti anche dall'Assessore alle Politiche Giovanili.
6. Per la preparazione dei Forum giovanili è predisposta una apposita Commissione di Lavoro.

Art.17

Relazione al Consiglio Comunale.

1. Alla fine del mandato, il Presidente della Consulta giovanile riferisce all'Assessore alle Politiche giovanili dell'attività svolta dalla Consulta.

Art. 18

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto della Consulta giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'Assemblea della Consulta.
2. La Consulta Giovanile può proporre modifiche allo Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei componenti dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 7
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, e in particolare allo Statuto Comunale.

Art. 19

Regolamenti interni

1. La Consulta giovanile può dotarsi di un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto e non in contrasto con i principi di esso.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 20

Sede

1. La sede delle riunioni della Consulta sarà individuata e messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Presidente della Consulta deve comunque garantire il rispetto e l'integrità della struttura messa a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 21

Mezzi

1. La Consulta giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale nei limiti delle proprie disponibilità.

Art. 22

Prima riunione

La prima riunione è indetta e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.